

*Omissis.* — Con sentenza 1° marzo 1958 il Tribunale ritenne il Fiordelli Pietro colpevole del reato ascrittogli e con le attenuanti di cui agli art. 62, n. 1, e 62 *bis*, lo condannò a lire 40.000 di multa, al risarcimento dei danni verso le parti offese nonché alle spese del procedimento, col doppio beneficio della condizionale e della non iscrizione nel certificato del casellario giudiziario: l'Aiazzi venne assolto dai reati ascrittigli perché non punibile ai sensi degli art. 51 e 59 codice penale.

Avverso tale sentenza hanno tempestivamente interposto appello a mezzo dei loro difensori gli imputati, deducendo i seguenti motivi:

1° Col primo motivo si sostiene che il concetto di «reputazione» tutelata dalla norma penale è distinto dal concetto di «reputazione» secondo la norma e la dottrina cattolica. Che non può costituire diffamazione il rimprovero che un vescovo, sulla base della dottrina e della morale cattolica rivolge a due sposi che hanno preferito il matrimonio civile. Che nella specie monsignor Fiordelli si è servito di espressioni che non suonano offesa anche considerate alla luce della morale laica (scandaloso concubinato, pubblici peccatori e concubini), trattandosi di espressioni che provenivano da un vescovo, autorità tipicamente religiosa, che il documento era stato letto in Chiesa durante la celebrazione delle Messe e giustificato in nome della morale cristiana e delle leggi della Chiesa, e, soprattutto, con riferimento alla celebrazione di un matrimonio civile che la Chiesa non riconosce. Che il vescovo non disse: «siete dei concubini» ma «siete dei concubini perché sposati civilmente» e questo perché per la Chiesa il matrimonio civile non è un vero matrimonio. Quindi, la censura contenuta nella notificazione redatta da mons. Fiordelli colpiva soltanto la personalità e la reputazione religiosa dei querelanti, beni che assurgono a diritti soggettivi solo nell'«Ordinamento della Chiesa» ed ai quali l'Ordinamento statale è del tutto estraneo e quindi non può avere la pretesa di tutelare detta reputazione.

2° Col secondo motivo si deduce che la notificazione del vescovo è una censura religiosa alla quale la Costituzione ha assicurata la più ampia libertà, mentre la sentenza impugnata ha ritenuto che esistono dei limiti alla libertà di censura religiosa, la quale censura rientra nel potere del Magistero Religioso che giudica la vita alla stregua dei propri principii, per cui la libertà religiosa implica necessariamente libertà di censura religiosa.

3° Col terzo motivo si sostiene che la sentenza appellata, dopo aver dato atto che la Chiesa cattolica è nel proprio ordine indipendente e sovrana, riconosce che lo Stato italiano non ha alcun sindacato sul merito degli atti da essa emanati in forza del suo potere e della sua attività giurisdizionale in materia ecclesiastica, ma rivendica al tempo stesso a sé un generale sindacato sul modo di esercizio di siffatto potere ed attività. Ora, ciò significa negare quell'indipendenza e sovranità che è propria della Chiesa, perché sindacare il modo col quale si può e si deve esercitare un dato potere, significa controllare e limitare tale potere e quindi fare del suo titolare una autorità dipendente e subordinata e non una autorità indipendente e sovrana. Se non si vuole violare la norma dell'art. 7 della Costituzione consacrante l'indipendenza e la sovranità della Chiesa nei rapporti con lo Stato si deve escludere che lo Stato italiano possa legittimamente arrogarsi una qualsiasi ingerenza ed un qualsiasi sindacato sull'autorità giurisdizionale e sulla potestà di Magistero della Chiesa, tanto sul merito, quanto sul mo-

do di esercizio.

Si contesta poi l'affermazione della sentenza che ogni qualvolta la Chiesa e per essa i suoi organi competenti, nell'esercizio della loro potestà e attività vengano a ledere un qualunque diritto del cittadino riconosciuto e tutelato dalla legge statale, l'atto giurisdizionale ecclesiastico è per lo Stato illegittimo che conseguentemente lo Stato ha il diritto ed il dovere di intervenire per impedirlo e punirlo. Che tale tesi è giuridicamente erronea implicando una vera negazione di quella giurisdizione il cui libero e pubblico esercizio lo Stato italiano ha assicurato alla Chiesa negli art. 1 e 2 del Concordato.

Si contesta poi il richiamo che la sentenza fa all'articolo 31 delle Preleggi per cui il potere giurisdizionale della Chiesa, indipendente e sovrana, estranea allo Stato, incontra il limite delle cosiddette norme di ordine pubblico internazionale, fra le quali sono comprese quelle penali. L'art. 31 ha invece tutt'altro ambito di applicazione e cioè, detto limite sussiste quando la legge o l'atto di uno Stato estero debba avere effetto nel territorio dello Stato italiano, il che non ricorre nel caso che ci riguarda, perché non trattasi di atti di giurisdizione ecclesiastica che debbono avere effetto nell'Ordinamento italiano ed in ogni caso, gli art. 1 e 2 del Concordato, per effetto della legge di esecuzione 27 maggio 1929, n. 810, sono divenuti norme interne italiane, per cui con tutte le altre norme del sistema legislativo statale costituiscono il cosiddetto ordine pubblico interno.

4° Col quarto motivo si sostiene che nell'operato del vescovo si deve escludere l'elemento soggettivo: il dolo. E ciò perché il dolo viene meno quante volte l'agente ha ritenuto di agire entro i confini, reali o putativi, di una causa di giustificazione.

Per quanto attiene all'Aiazzi Danilo, essendo la sua posizione accessoria a quella del vescovo, i motivi dedotti per mons. Fiordelli valgono anche per lui.

Si chiede quindi la riforma della sentenza impugnata con l'assoluzione per entrambi gli imputati perché il fatto non costituisce reato, come precisato in udienza.

*Diritto:* Osserva la Corte che l'appello è fondato per il terzo motivo, l'accoglimento del quale ha carattere assorbente rispetto alle altre doglianze.

L'indagine sull'elemento soggettivo, sostenuto dal Pubblico ministero, per chiedere l'assoluzione degli imputati con formula ampia, presuppone infatti la sussistenza dell'antigiuridicità del fatto e che l'elemento intenzionale venga meno in conseguenza di un errore, di una falsa rappresentazione della realtà.

Motivi di logica ermeneutica vietano pertanto che di tale elemento soggettivo si tenga parola per il momento, salvo a farne richiamo nel corso della motivazione, in quanto, ritenuta la liceità dell'atto emanato dal vescovo è implicita la insussistenza del dolo sul fatto-reato contestato agli imputati.

La Corte ritiene che il caso sottoposto al suo esame deve limitarsi al terreno oggettivo dell'esercizio di un diritto, di una potestà che il nostro ordinamento giuridico riconosce al vescovo nell'esercizio del proprio magistero spirituale e della propria potestà di censura nei confronti dei fedeli in quanto per l'art. 1 del Concordato, la libertà ivi concessa alla Chiesa cattolica forma oggetto, per la Chiesa, di un vero e proprio diritto entro l'ordinamento giuridico italiano, il quale deve essere, come

tale, considerato e tutelato.

È bene premettere, onde evitare errate interpretazioni, che, parlando di insindacabilità dell'atto emanato dal vescovo, non si intende dire difetto assoluto di giurisdizione o carenza di giurisdizione.

Per il nostro ordinamento gli appartenenti al clero, compresi i vescovi, sono tenuti all'osservanza delle leggi dello Stato ed a risponderne avanti agli organi giudiziari dello Stato a sensi dell'art. 3 codice penale: «La legge penale italiana obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato, salvo le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno o dal diritto internazionale». L'assoggettamento di un ecclesiastico alla giurisdizione penale italiana, esclusione fatta dei casi previsti dagli art. 8 e 10, 2° cap., del Trattato Lateranense, è espressamente previsto dall'art. 8 del Concordato e da varie disposizioni contenute nelle leggi penali italiane: tra le altre quella dell'art. 61, n. 9, codice penale. Invero mentre il primo recita testualmente: «nel caso di deferimento al Magistrato penale di un ecclesiastico o di un religioso per delitto, il Procuratore del Re deve informarne immediatamente l'Ordinario della Diocesi nel cui territorio egli eserciti giurisdizione», le suddette norme penali fanno espressa menzione, quali soggetti alla giurisdizione penale, dei ministri del culto, tra i quali non sono da escludersi i vescovi, anche se costoro non sono citati espressamente nell'art. 8 su ricordato, rientrando indubbiamente i medesimi tra le persone «ecclesiastiche». Per cui quando si parla di insindacabilità dell'atto emanato dal vescovo non ci si intende riferire ad una insindacabilità in senso assoluto, ma ad un difetto di giurisdizione relativo, o, per meglio dire, ad un regolamento di limiti entro i quali può essere esercitato il potere di sindacato giurisdizionale che si arresta, come è ovvio, di fronte alla sfera del lecito.

Se il libero esercizio del potere spirituale e della giurisdizione sono ammessi per l'art. 1 del Concordato, è indubitato che lo Stato non può censurare un atto compiuto da un sacerdote nel suo ministero spirituale: nella nostra legislazione oltre al principio generale della libertà religiosa (di coscienza e di culto), c'è in più il Concordato che assicura una speciale libertà di esercizio dei diritti della Chiesa cattolica: ciò è stato anche riconosciuto dal Tribunale con la sentenza impugnata. Al giudice dello Stato non rimane che il compito di vedere se in questo caso ci si trova di fronte o no ad un atto che attiene all'esercizio del potere spirituale della Chiesa, ed una volta dimostrato che l'atto è avvenuto nell'ambito dell'esercizio spirituale non si può dubitare della sussistenza della causa giustificatrice. Se i limiti del potere sovrano della Chiesa nello Stato e dello Stato nella Chiesa sono contenuti nei Patti lateranensi, ne consegue che il giudice, di fronte ad un atto del potere giurisdizionale ecclesiastico deve solo indagare su tre punti:

- a) stabilire se la Chiesa costituisca un ordinamento sovrano;
- b) stabilire se l'azione del vescovo possa inquadrarsi nel concetto di esercizio della potestà sovrana propria della Chiesa;
- c) stabilire se nell'esercizio di questa potestà sovrana si sia ecceduto, sia nel contenuto che nelle modalità dell'azione invadendo la sfera dell'ordinamento sovrano dello Stato.

Soltanto a questo è limitato il controllo da parte dell'organo giudiziario dello Stato di fronte ad un

atto del ministro del culto che si pretende lesivo di un diritto soggettivo del cittadino.

Si afferma pertanto che l'atto ecclesiastico è insindacabile da parte dell'organo giudiziario dello Stato tutte le volte che esso sia vestito di legittimità, ove esso cioè sia stato emanato nell'ambito del potere spirituale e della potestà propria di giurisdizione ed è stato quindi compiuto a tenore delle regole canoniche e disciplinari per esso stabilite.

Trattasi in sostanza di quella stessa insindacabilità che si ha nel campo del diritto amministrativo e che va sotto il nome di limiti interni della competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, che la legge amministrativa impone alla sua normale potestà di giudicare quando l'oggetto del giudizio si riferisce alla applicazione od esecuzione di un regolamento o di un atto amministrativo.

Di fronte all'atto ecclesiastico emanato dal vescovo in base al diritto canonico e concordatario, che si pretende lesivo di un diritto soggettivo del cittadino, l'autorità giudiziaria dello Stato incontra un limite all'esercizio della giurisdizione penale, limite che rende necessaria, una certa indagine sulla forma dell'atto che si presume costituire un reato, indagine che si rende indispensabile al fine della insindacabilità o meno da parte degli organi dello Stato.

L'art. 7, 1° comma, della Costituzione «lo Stato e la Chiesa cattolica sono ciascuna nel proprio ordine indipendenti e sovrani», enuncia uno dei principii fondamentali ed ormai indiscussi del nostro sistema costituzionale, e cioè che la Chiesa cattolica è riconosciuta come un ordinamento giuridico primario nel suo ordine «indipendente e sovrano». Il legislatore della Costituente nello stabilire il principio di cui al 1° comma dell'articolo 7, non ha trascurato una realtà storica plurisecolare e la formula adottata dalla Costituzione riconosce esplicitamente la natura «originaria» dell'ordinamento ecclesiastico, e che si tratta di una originarietà analoga a quella dell'ordinamento dello Stato.

Con l'art. 7 della Costituzione che consacra la piena libertà della Chiesa si attribuisce carattere formale affermandosi che «lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani», per cui lo Stato italiano si è impegnato di orientare la propria legislazione ed azione secondo il principio del riconoscimento della Chiesa come ordinamento sovrano. L'inciso «ciascuno nel proprio ordine» significa che nell'ambito proprio di ciascun ordinamento è inammissibile l'ingerenza dell'altro, anche tenendo conto delle necessarie interferenze tra i due ordinamenti, dovute alla identità dei soggetti (cittadini battezzati) ed al fatto che la Chiesa operi nell'ambito del territorio dello Stato. Trattasi di una questione di «limiti» tra «potere spirituale» e «potere temporale» per cui una vera e propria invasione nei reciproci confronti dei due poteri non può praticamente esservi, essendo le due sfere completamente diverse.

La sentenza del Tribunale, pur tenendo presente questi principii, cioè che lo Stato ha assicurato alla Chiesa cattolica «il libero esercizio del potere spirituale, il libero e pubblico esercizio del culto, nonché della sua giurisdizione in materia ecclesiastica» e che gli atti da essa emanati nell'ambito di tale competenza sono insindacabili nel merito, ha ritenuto la sindacabilità «sul modo di esercizio dei poteri legittimati dai rispettivi ordinamenti»; ed ha poi detto che «ogni qualvolta la Chiesa e per essa i suoi organi competenti nell'esercizio del potere spirituale e giurisdizionale riconosciute dall'art. 1 del

Concordato leda i diritti del cittadino riconosciuti e protetti dalla legge dello Stato, non potrà, questo, rimanere inerte per il fatto che nessuna espressa norma concordataria disciplina questa particolare situazione».

A parte la contraddittorietà della tesi del Tribunale, per cui, mentre da un lato si afferma l'insindacabilità di un atto compiuto nell'esercizio del potere spirituale, dall'altro praticamente tale insindacabilità si nega, non ha tenuto presente il Tribunale che l'esercizio di un diritto ed il modo di esercizio costituiscono una unità inscindibile perché il modo di agire non è altro che la misura dell'azione. Se il provvedimento è legittimo, se cioè esso viene emanato da chi aveva il diritto di esercitare la censura secondo le norme del diritto canonico e nell'ambito del suo potere spirituale, non si comprende come le modalità di questa azione possano trasformare l'atto legittimo in una azione illecita e quindi perseguibile penalmente. Nel caso di cui trattasi tutta la questione si riduce quindi ad accertare se il fatto diffamatorio contestato agli imputati si concreti nell'atto od in una «azione estranea alla economia dell'atto». Con l'art. 1 del Concordato viene dato riconoscimento alle due potestà che la Chiesa tradizionalmente si attribuisce: la *potestas ordinis* (distribuzione dei Sacramenti) e la *potestas jurisdictionis* (attività di governo) e cioè funzione legislativa, giudiziaria ed amministrativa, che viene principalmente esercitata dal Pontefice e dai vescovi. La tesi accolta dal Tribunale potrebbe andar bene in regime della legge delle guarentigie, che per il fatto stesso di essere un regolamento unilaterale dei rapporti tra Stato e Chiesa negava a quest'ultima il carattere di ente sovrano, sebbene sostanzialmente in molte sue disposizioni le riconosceva questo carattere, non in regime concordatario che ha riconosciuto alla Chiesa piena autonomia nell'esercizio dei suoi poteri, autonomia, non nel senso di quella autonomia che hanno le Regioni ed i Comuni, ma autonomia primaria, cioè vera indipendenza e sovranità, nel senso cioè di «riconoscimento da parte del diritto italiano non soltanto della regolamentazione astratta (legislativa) ma anche di quella concreta». Ora la sentenza non ha tenuto presente questo potere di autonomia della Chiesa riconosciutole dall'art. 1 del Concordato, garanzia della non ingerenza statale nell'attività interna della Chiesa «assicurando a questa il libero esercizio del potere spirituale, il libero e pubblico esercizio del culto nonché della sua giurisdizione in materia ecclesiastica», e art. 2: «tanto la Santa Sede quanto i vescovi possono pubblicare liberamente ed anche affiggere nell'interno ed alle porte esterne degli edifici destinati al culto, ordinanze, lettere pastorali, bollettini diocesani ed altri atti riguardanti il governo spirituale dei fedeli, che crederanno di emanare nell'ambito della loro competenza». Tali norme contenute nel Concordato sono norme giuridiche nazionali e ciò in forza della legge di esecuzione 27 maggio 1929, n. 810.

Ha affermato il Tribunale essere consentito al giudice dello Stato italiano l'indagine sulla legittimità o meno di un atto emanato da un vescovo nell'esercizio del potere spirituale e della sua giurisdizione in materia ecclesiastica nel caso in cui si creda di ravvisare una violazione dell'ordinamento giuridico statale che derivi dall'atto. Leggesi infatti nella sentenza che, è ben vero che i due ordinamenti giuridici dello Stato e della Chiesa sono originari e, pertanto, Stato e Chiesa cattolica sono in Italia ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani: ciò non toglie però che la coesistenza dei due or-

dinamenti porti inevitabili interferenze e che l'ordinamento della Chiesa trovi un limite nel territorio dello Stato italiano, anche nella materia spirituale, allorché attenti all'ordine pubblico dello Stato stesso, richiamato espressamente dall'art. 31 delle Preleggi, e cioè a quei principi di ordine politico, sociale, economico, morali sui quali poggia lo Stato nella sua organizzazione e che vanno tutelati in quanto indispensabili per la esistenza e la conservazione delle sue istituzioni fondamentali. Ora, continua la sentenza, le norme aventi carattere penale rientrano appunto tra quelle attinenti all'ordine pubblico e non solo hanno l'effetto delle leggi di ordine pubblico interno (cui non possono derogare le private disposizioni e convenzioni dei cittadini) ma di quelle di ordine pubblico internazionale, in quanto impediscono anche l'applicazione delle leggi ed atti di Paesi stranieri, riflettendo la più gelosa tra le potestà giurisdizionali dello Stato volta a garantire le condizioni fondamentali della vita consociata. E che questo sia vero, continua la sentenza, lo si desume anche dall'obbligo da parte dei vescovi di prestare giuramento di «fedeltà allo Stato italiano» e di non partecipare ad alcun accordo od assistere ad alcun consiglio «che possa recar danno allo Stato italiano ed all'ordine pubblico».

È questo un grave errore nel quale sono caduti i primi giudici anche sotto l'aspetto di una indagine storica. È noto che il Concordato ha sostituito la legge delle guarentigie che è stata abrogata.

Disponeva l'art. 17 di tale legge: «in materia spirituale e disciplinare non è ammesso richiamo ed appello contro gli atti delle autorità ecclesiastiche, né è loro riconosciuta ed accordata alcuna esecuzione coatta.

«Però tali atti sono privi di effetti se contrari alle leggi dello Stato e all'ordine pubblico, o lesivi dei diritti privati, e vanno soggetti alle leggi penali se costituiscono reato».

Il limite dell'*ordine pubblico e delle leggi penali* non è stato ripetuto nel Concordato, il che significa che tale limitazione si è voluta eliminare. La portata reale di una disposizione legislativa si colorisce diversamente non solo al lume dei canoni di ermeneutica legale, ma anche in rapporto alla diversa dizione delle leggi immediatamente precedenti. Non per nulla è stato detto che il Concordato rappresenta una pacificazione tra lo Stato e la Chiesa, espressamente riconoscendo la completa sovranità di ciascun ente nell'ambito della sua sfera di competenza. Ciò è determinante agli effetti della inquadratura giuridica del potere spirituale della Chiesa secondo l'ordinamento vigente. Ciò è confermato dagli art. 7 e 8 della Costituzione: art. 7: «lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

«I loro rapporti sono regolati dai Patti lateranensi».

Art. 8: «...le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto *non contraddicano con l'ordinamento giuridico italiano...*».

È chiaro quindi che, mentre per le altre religioni è espressamente posto un limite, questo non esiste per la religione cattolica, che nel campo spirituale ha la sua piena indipendenza e sovranità, non sindacabile dallo Stato italiano. Fuor di luogo è anche il richiamo fatto dalla sentenza all'art. 31 delle Preleggi: a questo proposito è da osservare come non sia affatto necessario che la Corte affronti e risolva il problema – estremamente delicato e sul quale le opinioni in dottrina sono diverse – relativo alla ap-

plicabilità o meno del limite dell'ordine pubblico alle norme del diritto canonico ed ai provvedimenti dell'autorità ecclesiastica. Da tale questione si può prescindere perché, anche ad ammettere che la norma dell'art. 31 delle Disposizioni sulla legge in generale sia, in linea astratta, applicabile anche nei confronti dell'ordinamento giuridico della Chiesa, è di manifesta evidenza che nel caso che ha dato origine all'attuale giudizio qualsiasi riferimento all'ordine pubblico è senz'altro da scartare: le norme ecclesiastiche di cui al provvedimento del vescovo hanno infatti il loro effetto esclusivamente nell'ambito dell'ordinamento canonico nei confronti di quei determinati *subditi legum* della Chiesa, sudditi della Chiesa in forza del Sacramento indelebile del Battesimo; ed interessano di riflesso gli altri fedeli della Chiesa, non i cittadini dello Stato, in quanto tali. Il richiamo all'art. 31, che la dottrina riconosce essere una nozione incerta ed imprecisa, è pertanto estraneo alla fattispecie, perché il limite dell'ordine pubblico opera, ai sensi del detto articolo, al fine di impedire che un atto o provvedimento di una autorità diversa dallo Stato possa avere efficacia all'interno dello Stato stesso; non tutti gli atti ed i provvedimenti ecclesiastici hanno esecutività nell'ordinamento italiano: il provvedimento preso da mons. Fiordelli nei confronti dei coniugi Bellandi, nascendo ed esaurendosi nella giurisdizione e nei significati ecclesiastici, non ha alcuna efficacia nel nostro ordinamento. D'altra parte a formare i principii di ordine pubblico debbono concorrere tutte le norme dell'ordinamento dello Stato, compreso l'art. 7 della Costituzione con il richiamo ai Patti lateranensi, che riconoscono e garantiscono l'esercizio della potestà ecclesiastica. Non bisogna dimenticare infine che i due poteri della Chiesa, quello spirituale e quello della giurisdizione in materia ecclesiastica di cui agli art. 1 e 2 del Concordato, sono stati trasfusi nell'ordinamento interno dello Stato mediante la legge di esecuzione 27 maggio 1929, n. 810, integrata dalle due leggi di attuazione n. 847 e 848 di pari data, per cui dette fondamentali norme giuridiche sono entrate a formare l'ordine pubblico dello Stato. Bisogna anche tener presente che la competenza della Chiesa opera in un campo diverso da quello dello Stato e cioè nella materia spirituale, ciò che determina una netta distinzione tra i due ordinamenti giuridici. Possono verificarsi delle interferenze, attesa la diversità della natura delle sanzioni alle rispettive infrazioni, le une di carattere temporale, le altre di carattere spirituale e tale differenziazione esclude un aperto conflitto che può sorgere solo tra leggi di Stati diversi. Le sanzioni inflitte dal vescovo di Prato ai coniugi Bellandi non sono sanzioni temporali, ma esclusivamente spirituali, il vescovo ha valutato l'atto da essi compiuto da un punto di vista puramente spirituale, affermando che al lume dei principii della Chiesa tra due battezzati il matrimonio esclusivamente civile, non producendo gli effetti di un Sacramento, è riprovevole. Il vescovo non ha pertanto disconosciuto la validità del matrimonio civile di fronte alle leggi italiane, ma ha espresso il suo apprezzamento sul matrimonio alla luce del diritto della Chiesa.

Altro argomento della sentenza col quale si è creduto di ravvisare un limite ai poteri dei vescovi e quindi la sindacabilità dell'atto da parte degli organi dello Stato lo si riscontra nella loro qualifica di cittadini italiani (art. 22 del Concordato) e nella formula del giuramento di cui all'art. 20 del Concordato.

A dimostrare però l'erroneità dell'argomento è sufficiente osservare che il vescovo, prestando tale

giuramento, lo presta a tutte le leggi italiane e tra le leggi italiane vi è quella del Concordato, che assicura la piena indipendenza in materia spirituale alla Chiesa cattolica, imponendo anzi l'obbligo alle autorità italiane della difesa di tale indipendenza. Tale giuramento suona come impegno solenne di rispetto allo Stato ed anzi include nella sua stessa formula l'affermazione della dignità e del potere sovrano del vescovo: «Davanti a Dio e sui Santi Vangeli io giuro e prometto, siccome si conviene ad un vescovo, fedeltà allo Stato italiano»: in quell'inciso «siccome si conviene ad un vescovo» col quale si limita il giuramento, vi è la spiegazione per cui il vescovo, quando agisce nella sfera della sua potestà ecclesiastica, non può essere considerato come un cittadino qualsiasi; la dottrina tradizionale vuole che la figura del vescovo si innalzi adorna di una dignità e di un potere che, nell'ordinamento giuridico della Chiesa e di fronte ad ogni altro ordinamento gode di quell'insieme di attributi che si riassumono nella parola «sovranità».

I primi giudici hanno negato la insindacabilità dell'atto emanato dal vescovo nell'ambito del suo ministero spirituale e del suo magistero giurisdizionale, ritenendo che una così ampia concessione di libertà alla Chiesa le conferisce la qualifica di «*societas suprema*» e la «competenza delle competenze» nei confronti dello Stato: nulla di più inesatto in questo perché è sempre lo Stato che sovraneamente ha deciso di autolimitare la propria autorità in favore della Chiesa ed a riconoscerle, con proprie norme, tale libertà e sempre entro i limiti da esso stesso segnati. Questi limiti non vanno ricercati nelle leggi civili e penali, ma precisamente nelle apposite norme regolatrici sancite dallo Stato e particolarmente dall'art. 1 del Concordato, in cui si dice che la libertà giurisdizionale della Chiesa deve esplicarsi «in conformità delle norme del presente Concordato». Il che significa che per quei rapporti che sono definiti nel Concordato, i poteri dell'autorità ecclesiastica debbono intendersi disciplinati dalle norme concordatarie.

Ha sostenuto la parte civile che nella coscienza del tempo nel quale fu firmato il Concordato non si intese affatto dai contraenti concedere da una parte ed ottenere dall'altra una libertà giurisdizionale «in conformità delle leggi divine e canoniche», secondo un primo progetto della Chiesa, ma una libertà di giurisdizione che non intaccasse minimamente la sovranità dello Stato, riscontrandosi pertanto in questo il limite dell'ordine pubblico ed anche quello della tutela penale. A parte che i Patti lateranensi dell'11 febbraio 1929 furono conclusi in assoluto segreto e senza preparazione, l'interpretazione di essi deve essere condotta in maniera conforme a quella che fu la reale volontà di entrambe le parti. La tesi della parte civile non ha alcun fondamento giuridico sol che si abbia riguardo al fatto che con l'art. 7 della Costituzione è stato proclamato il principio della indipendenza e della sovranità dello Stato e della Chiesa, ciascuno «nel proprio ordine»; e perciò collegando tale enunciazione alla garanzia di rispetto del libero esercizio del potere spirituale e della giurisdizione in materia ecclesiastica concessa dallo Stato alla Chiesa nell'art. 1 del Concordato, non si può non riconoscere che l'esercizio del potere spirituale e della giurisdizione in materia ecclesiastica costituisce appunto l'ambito esclusivo (il «proprio ordine») entro il quale trova piena esplicazione la sovranità della Chiesa e la sua indipendenza da qualsiasi interferenza del potere temporale. Il sistema concordatario non implica nessuna limitazione

della sovranità statale; le unioni concordatarie lasciano tanto lo Stato quanto la Chiesa perfettamente liberi ed indipendenti nella propria sfera rispettiva, partono proprio dal presupposto di questa piena sovranità dei due ordinamenti. Fu osservato al riguardo nella discussione dell'Assemblea Costituente (dall'On. Dossetti, il 21 marzo 1947) che «in questi riconoscimenti della necessità di una disciplina bilaterale delle materie di comune interesse è la vera separazione tra Chiesa e Stato, la vera indipendenza reciproca, la vera laicità, la vera libertà di coscienza».

Giustamente è stato osservato in dottrina che se Stato e Chiesa, ambedue ordinamenti primari, si sono collegati tra loro mediante norme concordatarie, in una delle quali è garantito il libero esercizio della giurisdizione ecclesiastica, non si vede la possibilità di invocare la tutela del potere giudiziario dello Stato da parte di un cittadino che, come fedele della Chiesa, è stato da essa colpito in perfetta aderenza alle norme canoniche. Ciò importerebbe un *vulnus* alla norma del Concordato, se un organo interno dello Stato potesse valutare la condotta di un organo della Chiesa che ha agito nell'ambito del suo potere spirituale e del suo magistero giurisdizionale. Per questo in dottrina si è autorevolmente affermato che le attività dello Stato e della Chiesa «incidono al contempo in funzione dello stesso territorio e degli stessi soggetti» e di conseguenza «il complesso dei rapporti costituenti l'ordine proprio ecclesiastico si pone necessariamente come limite teorico all'esercizio della potestà dello Stato nell'ambito stesso del diritto interno».

Quale significato avrebbe quell'articolo del Concordato accolto nella nostra Costituzione, che assicura alla Chiesa pienezza e libertà della sua attività? Quale significato detto articolo avrebbe se non fosse lecito alla Chiesa, in conformità al diritto canonico, di dire a persone che, secondo la sua dottrina, peccano, che sono dei peccatori, ed a persone che vivono *more uxorio* senza il legame che la Chiesa considera legittimo, cioè in concubinato, che sono dei concubini? È stata ricordata dalla difesa una sentenza della Cassazione del 1903 la quale ritenne che l'Autorità giudiziaria dello Stato non può giudicare se un Ministro del culto abbia agito nei limiti dei suoi poteri in quanto trattandosi di una materia spirituale e disciplinare, questa materia sfugge alla sua indagine. Ora, se un tale giudicato fu possibile al tempo della legge sulle guarentigie, una tale insindacabilità a maggiore ragione deve riconoscersi oggi in regime concordatario. Tra la scarsissima giurisprudenza in regime concordatario che può essere ricordata in questa materia è la decisione del Tribunale di Bologna, 22 aprile 1955, che ha ritenuto che «alla Chiesa cattolica deve riconoscersi pieno ed incontrastato il diritto di provvedere nell'ambito della sua attività al raggiungimento dei suoi scopi. Il giudice statale non ha veste, per qualsiasi fine, di sindacare, qualificandolo ingiusto, il comportamento di persona rivestita di giurisdizione ecclesiastica, la quale agisca per un fine religioso interpretando le norme dettate dai superiori ecclesiastici. Non può pertanto essere ritenuto ingiusto dal Magistrato il comportamento del sacerdote che pubblicamente esclude, nell'esercizio dei suoi poteri religiosi, un fedele dalla somministrazione dei Sacramenti».

Da quanto fin qui detto è chiaro che il provvedimento incriminato del vescovo di Prato deve ritenersi un atto emesso nell'ambito del suo ministero spirituale e del suo magistero giurisdizionale e che

l'esercizio di questa sua potestà è garantita dagli art. 1 e 2 del Concordato. Col suo provvedimento emesso nelle forme strettamente aderenti al diritto canonico il vescovo ha compiuto un atto di valutazione morale e religiosa dei coniugi Bellandi, quali battezzati, non un atto di materia mista, quindi, a torto, sia nella sentenza istruttoria di rinvio sia nella sentenza del Tribunale si è parlato di attentato all'istituto del matrimonio civile disciplinato dal codice civile: da parte del vescovo si è soltanto voluto deplorare il matrimonio che è stato contratto con sprezzante ripudio del Sacramento. Pertanto mons. Fiordelli ha agito nell'esercizio del suo potere sovrano e la sua condotta non può farsi ricadere in alcuna fattispecie tipica della legge penale dello Stato.

È questa la seconda indagine che il Magistrato statale deve fare ai fini della insindacabilità dell'atto del vescovo come innanzi rilevato.

Per l'art. 34 del Concordato «Lo Stato italiano, volendo ridonare all'istituto del matrimonio, che è base della famiglia, dignità conforme alle tradizioni cattoliche del suo popolo, riconosce al Sacramento del matrimonio, disciplinato dal diritto canonico, gli effetti civili». A meglio e chiaramente intendere il contenuto dell'articolo soccorre la relazione del guardasigilli Rocco: «in virtù dell'art. 43, il diritto canonico nella materia matrimoniale viene ad essere riconosciuto come diritto dello Stato» e nella stessa relazione si attesta la «inserzione di tali norme del diritto canonico nel sistema generale del diritto positivo italiano».

D'altra parte poiché il matrimonio è per la Chiesa un Sacramento, esso, per la sua disciplina, agli effetti ecclesiastici rientra nella esclusiva sfera di competenza della Chiesa, per cui il vescovo nella persona del quale, oltre al Pontefice, si incarna l'ordinamento giuridico della Chiesa, godendo pertanto di quell'insieme di attributi che si riassumono nella parola sovranità, ha il diritto ed il dovere di applicare ai trasgressori le sanzioni stabilite dalle sue leggi. E siccome tali sanzioni costituiscono la estrinsecazione della potestà di giurisdizione che lo Stato, come si è già detto, garantisce incondizionatamente alla Chiesa, ne deriva che nessun ostacolo, in proposito, può essere frapposto dall'autorità civile. Si noti che i coniugi Bellandi, ambedue battezzati, avevano trasgredito a tassative disposizioni della legge della Chiesa. Il canone 1012 del diritto canonico così dispone: par. 1: «*Christus Dominus ad Sacramenti dignitatem avexit ipsum contractum matrimonialem inter baptizatos*»; par. 2: «*Quare inter baptizatos nequit matrimonialis contractus validus consistere quin sit eo ipso Sacramentum*». Quindi il matrimonio canonico è un Sacramento: secondo la Chiesa il contratto ed il Sacramento sono formalmente inscindibili e questo per la Chiesa è un principio dogmatico. La Chiesa rispetta il matrimonio civile per i non battezzati, ma non riconosce il vincolo matrimoniale tra battezzati e per questo condanna secondo le leggi della Chiesa tale unione, e non lo condanna alla luce della morale in un ordinamento che le è estraneo, bensì lo condanna «alla luce della morale cristiana e secondo le leggi della Chiesa», come esattamente ebbe ad esprimersi il vescovo Fiordelli nella sua notificazione.

Per la Chiesa cattolica il matrimonio è uno solo, quello celebrato col rito religioso di istituzione divina; per essa l'unione, secondo la legge civile di un qualsiasi Stato, è un contratto non un matrimonio, ed è per questo che la Chiesa, quando si riferisce al matrimonio civile, usa dire «cosiddetto matrimo-

nio civile» (*matrimonium, ut eiut, civile tantum*) (cfr.: Can. 188, n. 5, 646, par. 1, n. 8, 2326, ecc.); nel Can. 985, n. 3, anzi lo chiama semplicemente atto civile e lo contrappone al matrimonio) ed i due contraenti sono considerati pubblici peccatori (termine particolarmente tecnico, v. *Codex iuris canonici*, Can. 1066 e 1240). Così pure termini tecnici sono quelli usati dal vescovo nella sua lettera al parroco: «pubblici peccatori», «pubblici concubini», «scandaloso concubinato». L'errore sia della sentenza istruttoria di rinvio ed ancor più del Tribunale è stato quello non solo di prescindere dal completo riconoscimento da parte dello Stato della piena autonomia della Chiesa nel suo ambito spirituale, ma di avere considerato anche i termini usati dal vescovo nel significato comune della parola e non già nel significato tecnico che in questa materia la Chiesa dà a tali espressioni, ravvisando in essi di conseguenza termini offensivi della reputazione generale. Non si può non riconoscere che il vescovo ha agito lecitamente per avere nell'ambito della sua giurisdizione spirituale qualificato peccatori e concubini coloro che, battezzati, contraggono le nozze con il rito civile, perché «*Baptizatorum matrimonium regitur iure non solum divino, sed etiam canonico, salva competentia civilis potestatis circa mere civilis eiusdem matrimonii effectus*» (Can. 1016).

Sia per il Concordato che per la Costituzione, che al primo fa espresso richiamo, il matrimonio dei cittadini battezzati, celebrato davanti ad un ministro del culto, è retto nello Stato dal diritto divino e dal diritto canonico, e lo Stato interviene solo «per gli effetti civili».

Pubblici peccatori, concubini, sono le espressioni che il diritto canonico ha sempre usato per definire i cattolici che rifiutano di fare il matrimonio religioso: *publici peccatores*, perché il loro peccato risulta da un atto pubblico, quale è il matrimonio civile, posto in essere volutamente ed ostentatamente in ispregio della morale della Chiesa. Il termine di «concubini» che nel linguaggio comune significa l'unione di un uomo e di una donna senza alcun vincolo legale e che per il codice penale (art. 560) indica il reato nel quale incorre l'uomo coniugato che tiene *more uxorio* un'altra donna, anche essa corea, nella casa coniugale o notoriamente altrove, secondo invece la terminologia della Chiesa e del diritto canonico si riferisce ai battezzati i quali, omettendo il matrimonio religioso, vivono come coniugi anche se la loro unione è col vincolo matrimoniale dello Stato. Ora, nel caso specifico, la Corte non può tralasciare di osservare che nella lettera del vescovo i coniugi Bellandi non sono stati qualificati *sic et simpliciter* concubini, ma è detto che alla stregua di una norma morale positiva, cioè dei canoni 855 e 2357 del codice del diritto canonico, indicati nella lettera, il loro comportamento debba essere riprovato e la loro situazione debba essere definita concubinato. Pertanto il termine di «concubino» col riferimento al diritto canonico ed alla morale religiosa, alla quale è fatto espresso richiamo nel contenuto della lettera, non può essere assimilato col termine usato nel linguaggio comune, riferendosi quindi soltanto alla mancanza del Sacramento nel vincolo matrimoniale, trattandosi di due battezzati. Scandaloso concubinato, anch'esso è un termine tecnico: nella notificazione del vescovo il termine non è riferito ai due coniugi, ma all'atto da essi compiuto: «Il matrimonio cosiddetto civile per due battezzati assolutamente non è matrimonio, ma soltanto inizio di uno scandaloso concubinato». La parola «scandalo» non ha nel *Codex iuris canonici* lo stesso significato che essa ha per il reato di incesto

(art. 564 codice penale); mentre per il codice penale l'elemento del pubblico scandalo è costituito dalla sfavorevole impressione del disgusto e della ripugnanza che, nel pubblico, ingenera la conoscenza della turpe relazione originata dal comportamento dei colpevoli (v. sent. Cass., II sez., 26 aprile 1954, in *Giust. pen.*, II, col. 381), per il codice di diritto canonico lo scandalo è una qualifica oggettiva dell'atto illecito compiuto, anzi è una aggravante della pena ecclesiastica (Can. 2218). Questi principii sono stati in modo particolare affermati dalla Santa Sede, sia prima che dopo il Concordato: la lettera di Pio IX a Vittorio Emanuele II del 19 settembre 1852 dove è detto: «È dottrina cattolica che il Sacramento non è una qualità accidentale, aggiunta al contratto, ma è di essenza al matrimonio stesso, cosicché l'unione coniugale tra i cristiani non è legittima se non nel matrimonio Sacramento, fuori del quale non vi è che un pretto concubinato». E nella allocuzione concistoriale «Acerbissima» del 27 settembre 1852 così si esprime lo stesso Pontefice: «Per i fedeli non si può dare matrimonio che non sia allo stesso tempo Sacramento, perciò qualsiasi altra unione di un uomo e di una donna, fuori del Sacramento, anche se fatta in forza di una qualunque legge civile, non è che un turpe ed esiziale concubinato condannato dalla Chiesa». Nel chirografo di Pio XI del 30 maggio 1929 si legge: «Bene si è detto che non vi è dubbio che moralmente e di fronte alla coscienza religiosa il cattolico osservante dovrà celebrare il matrimonio canonico, ma non altrettanto bene si è aggiunto che giuridicamente nessuno può costringervelo. La Chiesa, società perfetta nell'ordine suo lo può e lo deve, coi mezzi che le appartengono; e lo farà, lo fa fin da ora, dichiarando fuori dalla comunione dei fedeli, quelli dei suoi membri, che volessero negligere o preterire il matrimonio religioso preferendo il solo civile». Ed in un documento, pure emanato per l'applicazione dell'art. 34 del Concordato e cioè negli art. 1 e 2 della Istruzione della Congregazione dei Sacramenti, istruzione che sarebbe stata concordata con lo Stato italiano, il quale agli stessi fini avrebbe emanata la L. 27 maggio 1929, n. 810, è detto più esplicitamente: art. 1: «I cattolici che intendono contrarre matrimonio sono gravemente obbligati a celebrare il solo matrimonio religioso, dal quale si ottengono gli effetti civili, non essendovi alcuna ragione, scusa, o pretesto di ometterlo, attese le cautele di cui la Chiesa lo ha circondato, per renderlo in tutto atto a conseguire il suo scopo religioso e sociale». Art. 2: «Qualora gli sposi cattolici osassero contrarre civilmente, sia pure con l'intenzione di celebrare in appresso il matrimonio religioso, saranno trattati come pubblici peccatori ed il parroco si regolerà a norma del canone 1066». Questa terminologia del diritto canonico è autorevolmente riconosciuta anche da una corrente dottrina secondo la quale parlando dell'impedimento matrimoniale di pubblica onestà, che si ha nel caso di «concubinato pubblico e notorio» si afferma che, se due battezzati uniti dal solo matrimonio civile coabitino si ha per la Chiesa «il concubinato pubblico e notorio» e chiarendosi il concetto canonico di concubinato si afferma: «Concubinari sono dunque tutti quelli che vivono in tali rapporti sessuali extra matrimoniali, sia che questa abitudine non presenti alcuna forma di matrimonio, sia che la loro relazione si copra di certa legalità: se matrimonio civile fra quelli che sono tenuti alla forma ecclesiastica». Del resto la Corte suprema (Sez. II, Petrella Pres., Danzi Rel.), con sent. 17 gennaio 1958 chiama «concubini» coloro che convivono avendo celebrato un matrimonio religioso non trascritto, quindi privo di effetti giuridici.

Ora, se per lo Stato tale termine è perfettamente corretto e non suona offesa, per quale motivo, dato che Stato e Chiesa in questa materia sono entrambi autonomamente sovrani, si dovrebbe tale termine ritenere offensivo se contenuto in un atto di garantita giurisdizione ecclesiastica? È stato detto che è questione di pura e semplice reciprocità di diritti e doveri. Non si può quindi dubitare che il vescovo monsignor Fiordelli, emanando il provvedimento incriminato, abbia esercitato un atto del suo potere spirituale, un atto di vera e propria giurisdizione in materia ecclesiastica, riguardante il governo spirituale dei fedeli; la rigorosa terminologia canonistica da lui usata per la conseguente applicazione delle sanzioni ecclesiastiche, è una conferma del collegamento tra l'ordinamento giuridico della Chiesa e quello dello Stato, entrambi indipendenti e sovrani (art. 7 della Costituzione).

Passando ora ad esaminare se nell'esercizio della sua potestà il vescovo Fiordelli abbia sconfinato nelle modalità di manifestazione dell'ordinamento della Chiesa invadendo la sfera dell'ordinamento dello Stato, la Corte osserva che l'addebito è del tutto infondato. Infatti per l'art. 2 del Concordato: «Tanto la Santa Sede quanto i vescovi possono pubblicare liberamente ed anche affiggere nell'interno ed alle porte esterne degli edifici destinati al culto o ad uffici del loro ministero le istruzioni, ordinanze, lettere pastorali, bollettini diocesani ed altri atti riguardanti il governo spirituale dei fedeli, che crederanno di emanare nell'ambito della loro competenza». Quindi non vi è dubbio che l'Ordinamento Diocesano di Prato era nel suo diritto di far dare lettura dal parroco don Aiazzi nella Chiesa di S. Maria del Soccorso della sua notificazione (impropriamente chiamata «pastorale» in tutti gli atti del processo e nella sentenza del Tribunale) con la quale si precisava l'accusa e si infliggevano le sanzioni prescritte dal diritto canonico a due fedeli, perché battezzati, sottoposti al suo ministero spirituale ed alla sua giurisdizione ecclesiastica.

Il contenuto della notificazione stessa, sia per l'autorità della persona che la emanava, per i termini usati che non possono essere presi isolatamente senza svisarne il significato, come si è fatto dall'accusa pubblica e privata e dalla stessa sentenza del Tribunale, per il richiamo alla qualifica di battezzati dei querelanti, nonché per il preciso riferimento ai canoni del diritto canonico ed alla specie delle sanzioni inflitte ai colpevoli, caratterizza senza dubbio il carattere religioso del provvedimento e quindi la esclusiva competenza del vescovo ad emanarlo. Il decreto del vescovo oltre che notificato doveva essere pubblicato, come insegnano i canonisti: *«prolata decisio debet reo notificari et oportet ut publicetur si debeant urgeri effectus coram societatis»*. Infatti, per quanto la pena conservi sempre il suo carattere espiatorio, il diritto canonico penale, a differenza del diritto statale, ne accenna di preferenza il carattere medicinale ed emendativo facendola servire al peccatore per correzione ed agli altri per ammonimento a non infrangere l'ordine giuridico nell'interesse della società ecclesiastica: e secondariamente, come penitenza, alla rieducazione del singolo ed al ristabilimento nella società e nei suoi componenti dell'equilibrio sociale e morale turbato.

Circa il modo della pubblicazione il vescovo ha ampio potere discrezionale; questa discrezionalità è garantita nell'art. 2 del Concordato, dove è detto che la Santa Sede ed i vescovi «possono pubblicare liberamente», significando tale espressione un riconoscimento formale da parte dello Stato di un pote-

re discrezionale di applicazione. Ed il preposto don Aiazzi ha ubbidito ad un ordine di un suo superiore dando lettura in Chiesa della lettera; se avesse disubbidito sarebbe potuto incorrere in sanzioni disciplinari canoniche che, per l'art. 23 del Trattato, lo Stato avrebbe considerate pienamente efficaci, perciò è incompatibile ed assurda la ipotesi di una sua responsabilità penale, ipotesi che viceversa il Tribunale non ha affatto respinta perché i primi giudici avrebbero condannato don Aiazzi se non avessero ritenuta sussistere a favore di lui l'esimente putativa di cui agli art. 51 e 59 codice penale. Ma nei suoi riguardi vale quanto si è detto per il vescovo Fiordelli.

Quanto alle sanzioni il vescovo le ha dichiarate, essendo queste determinate dalla legge (*poenae latae sententiae*): il decreto del vescovo è un atto di potestà giurisdizionale in materia penale secondo la legge canonica; secondo l'ordinamento canonico la repressione penale delle violazioni delle leggi si opera immediatamente nella sfera del potere legislativo e l'autore della violazione incorre nelle sanzioni nel momento stesso in cui commette il fatto e la condanna è data senz'altro (lata) ed il provvedimento dell'autorità ecclesiastica ha l'efficacia di una sentenza. È pertanto irrilevante quanto si legge nella sentenza del Tribunale circa l'ora nella quale la lettera del vescovo venne letta nella Chiesa, prima cioè della cerimonia nuziale in municipio; la decisione dei querelanti Bellandi-Nunziati di sposarsi civilmente aveva posto l'autorità ecclesiastica di fronte ad un grave peccato pubblico, commesso non sotto l'impulso violento della passione ma deliberatamente e con fredda determinazione come desumersi dai precedenti di causa riguardanti il preciso reiterato rifiuto opposto al vescovo dalla sposa e dai familiari di celebrare il matrimonio religioso nonostante fossero stati fino a quel momento ferventi cattolici. Il peccato era quindi avvenuto, tale loro comportamento li poneva di fronte alla Chiesa quali pubblici peccatori. L'Ordinamento Diocesano ha dichiarato che essi erano incorsi nelle conseguenze giuridiche come pubblici peccatori applicando loro le sanzioni previste dalla legge della Chiesa, le sanzioni cioè in cui essi Bellandi erano incorsi col loro peccato, e cioè: esclusione dai Sacramenti, dalle funzioni di padrino nei battesimi, dai funerali e sepoltura ecclesiastica, dalla benedizione pasquale della casa. E poiché risultò al vescovo che i genitori avevano assecondato la decisione degli sposi avendo essi cooperato al pubblico peccato, ha applicato a costoro, secondo i suoi poteri discrezionali, una sanzione minore: l'esclusione della benedizione della casa. E poiché il provvedimento del vescovo ha il valore sostanziale di una sentenza, come prescritto dal codice canonico, essa deve contenere il nome del colpevole, per il precipuo suo carattere di esemplarità, e la motivazione.

Ritenuto pertanto che il provvedimento emesso dal vescovo Fiordelli è un atto emanato nell'ambito del suo ministero spirituale ed attinente al suo magistero giurisdizionale secondo le norme del diritto canonico e quindi un atto legittimo nella sostanza e nella forma, lo Stato, a mezzo dei suoi organi, non ha alcun potere di sindacabilità dell'atto stesso.

E se l'autorità ecclesiastica ha agito nel libero esercizio della sua attività spirituale e nei limiti di legittima esecuzione di detta attività, «*suo jure utitur neminem laedit*» infliggendo la pena spirituale, come ha fatto il vescovo di Prato, il fatto non può costituire reato, esulando per ciò stesso ogni elemento intenzionale diffamatorio. Ogni altra critica alla sentenza sotto il punto di vista penalistico si appa-

lesa pertanto superflua quale l'elemento della reputazione come bene tutelato dalla norma penale italiana, e quello del dolo, che il Tribunale ha fondato sull'interrogatorio reso dal vescovo al consigliere istruttore: «mi sembrò doveroso di parlare fortemente ai fedeli, condannando, coi poteri e nei limiti del codice di diritto canonico i battezzati trasgressori». Ora non sembra davvero che le pur forti espressioni usate nella motivazione fossero da attribuirsi a malanimo personale del vescovo, tesi che non è mai stata sostenuta neanche dalla parte civile, verso i querelanti, ma solo all'*animus corrigendi et redarguendi*.

La Corte di cassazione con sent. 10 febbraio 1953 ha affermato: «a concretizzare l'elemento soggettivo del delitto di diffamazione occorre il dolo di volontà, consistente nel compiere atti con la coscienza della loro attitudine lesiva e nella intenzione di arrecare con essi una offesa anche se effettivamente non si verificchi, giusta la concezione del dolo adottata esplicitamente dalla legge penale vigente, di fronte all'altra concezione di dolo di rappresentazione. Occorre dunque la volontà di arrecare una offesa all'altrui reputazione, con la coscienza dell'antigiuridicità di tale atto».

Ora nel caso di specie è da escludersi, come bene ha riconosciuto il Pubblico ministero di udienza, che la coscienza richiesta dall'art. 43 codice penale perché possa ritenersi che l'agente sia in dolo, sia da ritenersi nel vescovo di Prato nell'emanare il provvedimento incriminato; egli non manifestò infatti un suo giudizio personale, ma, richiamandosi a norme positive del diritto canonico e delle leggi della Chiesa, si è limitato a qualificare con i suoi poteri discrezionali il comportamento di due suoi sudditi, perché battezzati, e quindi soggetti alla sua giurisdizione spirituale.

La insindacabilità dell'atto del vescovo da parte dell'Autorità giudiziaria dello Stato importa di conseguenza che tanto il vescovo Fiordelli Pietro quanto il preposto Aiazzi Danilo devono essere assolti con formula ampia. — *Omissis*.